



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

Chi può partecipare

Imprese del comparto costruzioni con sede legale nella provincia di Cosenza

Spese ammesse

- ottenimento prima attestazione SOA;
- verifica triennale SOA;
- rinnovo quinquennale/rinnovo anticipato SOA;
- certificazione ISO 9001- settore costruzioni.

BANDO
ADOZIONE
ATTESTAZIONE
SOA

IV EDIZIONE



DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE

€ 150.000

Risorse stanziare
per l'iniziativa

€ 5.000*

Importo
massimo del
contributo

50%

Contributo a
fondo perduto

*investimento minimo richiesto: € 2.000



BANDO
ADOZIONE DELLE ATTESTAZIONI SOA
IV EDIZIONE
Approvato con delibera di Giunta camerale
n. 2 del 29.01.2024



SOMMARIO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ.....	4
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO.....	4
ARTICOLO 3 – SOGGETTI AMMESSI	4
ARTICOLO 4 - SOGGETTI ESCLUSI.....	7
ARTICOLO 5 – SPESE AMMESSE.....	7
ARTICOLO 6 - SPESE NON AMMESSE	8
ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	9
ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE.....	10
ARTICOLO 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	11
ARTICOLO 10 – RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	12
ARTICOLO 11 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO.....	12
ARTICOLO 12 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL BANDO	12
ARTICOLO 13 - CONTROLLI.....	12
ARTICOLO 14 –REVOCA DEL CONTRIBUTO	13
ARTICOLO 15 – NORMATIVA APPLICABILE.....	13
ARTICOLO 16 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO	13
ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	14
ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	17
ARTICOLO 19 - NORMA FINALE	17



ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio di Cosenza intende potenziare la capacità operativa e migliorare la competitività delle imprese del settore edile della provincia di Cosenza promuovendo l'introduzione o il rinnovo dell'attestazione SOA e della certificazione di qualità, attraverso la concessione di contributi, secondo le modalità previste dal bando.
2. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei suddetti contributi.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di commercio di Cosenza assegna un contributo a fondo perduto pari al 50% degli importi dei preventivi di spesa al netto dell'IVA. Tale contributo è pari al 60% nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992 e nel caso di imprese femminili.
2. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di Euro 250,00, nel rispetto del massimale previsto dal regime "de minimis".
3. Ciascuna impresa potrà ottenere un solo contributo nel limite massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila euro). L'investimento minimo richiesto è pari ad Euro 2.000,00.
4. La dotazione finanziaria del bando è di Euro 150.000,00.
5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande;
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione.La chiusura anticipata, il rifinanziamento del bando, la riapertura o proroga dei termini saranno comunicati sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.cs.camcom.it.
6. Il bando prevede una fase di concessione, con l'assegnazione del contributo alle imprese in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 3, ed una fase di rendicontazione con la liquidazione del contributo.
7. Il contributo sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% prevista dalla normativa fiscale vigente.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammesse a partecipare al bando le imprese, esercitate in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa² data dalla normativa europea e che abbiano le seguenti caratteristiche:

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.



1.1 accettino le condizioni del bando impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al momento della presentazione della domanda che durante l'intero periodo di validità del bando avendo presente che i requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti dalla data di presentazione della domanda di concessione fino alla liquidazione del contributo.

1.2 abbiano la sede legale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza e che appartengano al settore costruzioni;

1.3 abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese);

1.4 siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio tributi della Camera di commercio.

1.5 non abbiano pendenze in corso con la Camera di commercio di Cosenza.

Ai fini del bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di contributo. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del contributo camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

1.6 siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive;

1.7 non siano incorse nelle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023;

1.8 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;

1.9 non siano in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18), del Regolamento 1315/2023/UE;

I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Se l'impresa è "associata" o "collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.



-
- 1.10 non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (liquidatorio e in continuità), amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o controllata del sovraindebitamento;
- 1.11 siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione e De minimis generale;
- 1.12 siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- 1.13 siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- 1.14 abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione.
- 1.15 non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;
- 1.16 non siano state beneficiarie di altri bandi della camera di commercio di Cosenza nelle annualità 2021, 2022 e 2023, per la stessa tipologia di bando. Ai fini della limitazione si terrà conto dell'anno di pubblicazione del bando e non di quello di liquidazione del contributo;
- 1.17 non siano beneficiari di più di due bandi pubblicati nella stessa annualità 2024 aventi tipologia di spesa differenti. Nel caso di ammissione a più bandi edizione 2024 per i quali non sia stato ancora liquidato il contributo, il beneficiario dovrà optare per due soli bandi;
- 1.18 il titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio non sia anche titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio di altre imprese o società partecipanti al bando a prescindere dalla tipologia di carica o proprietà ricoperta/detenuta dalla stessa persona nei due soggetti giuridici partecipanti al medesimo bando;
- 1.19 non abbiano alcun tipo di partecipazione reciproca con altre imprese partecipanti al bando;
- 1.20 non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante.
- 1.21 non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Cosenza ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1353.
- 1.22 non si trovino in una posizione di controllo, diretto o indiretto, o di collegamento ai sensi dell'art 2359 del Codice civile, con imprese partecipanti al bando;
- 1.23 i preventivi di spesa/le fatture in fase di rendicontazione non siano emesse dai soggetti indicati nell'art. 6, comma 2;
- 1.24 accettino la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (partita Iva e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, codice fiscale, nome, cognome ed eventuale nome della ditta), nonché di altri dati afferenti all'eventuale istruttoria del bando, dell'importo del contributo concesso o della motivazione dell'eventuale diniego ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
- 1.25 siano disponibili a collaborare al controllo che la Camera di commercio effettuerà presso la sede aziendale per verificare la effettiva realizzazione delle spese.

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali



2. L'eventuale perdita dei requisiti prima della concessione/liquidazione del contributo (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici

ARTICOLO 4 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese:
 - a) che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli aiuti di stato "de minimis"
 - b) che non abbiano i requisiti di partecipazione previsti dal bando.

2. Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.
3. Non possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese che svolgono in maniera esclusiva le seguenti attività:
 - a) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
 - b) agenzie di scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
 - c) attività che implicano l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
 - d) ricerca sulla clonazione umana;
 - e) attività di puro sviluppo immobiliare, di gestione di immobili o di beni dell'impresa, ceduti in fitto di azienda o gestiti da terzi per attività imprenditoriali;
 - f) attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
4. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al Registro delle imprese successive e a seguito di avvisi di procedimento di esclusione, comunicati dalla Camera, per attività non ammesse, non comportano la riammissione.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMESSE

1. Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:
 - 1.1 ottenimento della prima attestazione rilasciata da una SOA;
 - 1.2 verifica triennale dell'attestazione SOA;
 - 1.3 rinnovo quinquennale SOA (importo uguale ad una nuova emissione);
 - 1.4 rinnovo anticipato attestazione SOA;
 - 1.5 certificazione ISO 9001 – settore costruzioni - rilasciata da Organismi di certificazione accreditati.
2. L'attestazione SOA dovrà essere rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), riconosciuta e autorizzata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed iscritta nel relativo elenco, con provvedimento valido sia al momento della domanda che dell'attestazione.
3. Le spese che si prevede di realizzare devono essere riferite alla sede o alle unità locali ubicate nella provincia di Cosenza, e devono essere destinate e funzionali all'attività di impresa.
4. I preventivi presentati unitamente alla domanda di concessione non potranno avere data antecedente il 01/01/2024 e dovranno indicare i prezzi unitari e quello complessivo.
5. Tutte le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione e fino alla data di presentazione della rendicontazione.



-
6. In nessuna fase della procedura, sia concessione che rendicontazione è possibile richiedere il cambio del fornitore o la modifica del preventivo presentato, né della tipologia di spesa o investimento, a pena di decadenza del beneficio, tranne nella sola ipotesi di cui all' art. 8, comma 7.
7. L'unico documento contabile giustificativo della spesa è la fattura elettronica da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, nella quale devono essere indicati il codice univoco del cliente, unitamente alla ricevuta di trasmissione al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica), i prezzi unitari e quello complessivo. Nel caso non si tratti di soggetti tenuti, occorre una dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture richieste in fase di rendicontazione relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda di rendicontazione.
8. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita, non quella di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.
9. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico, completo del codice TNR o CRO, su conto corrente intestato all'impresa.
10. Non sono ammessi altri tipi di documentazione bancaria in luogo dell'estratto di conto corrente ufficiale di periodo completo, integro e integrale intestato alla impresa rilasciato dall'istituto di credito a prova dell'avvenuta esecuzione del bonifico. Non sono ammessi a pena di esclusione estratti scaricabili dai sistemi di home banking, liste movimenti seppure rilasciate dagli istituti di credito
11. Non sono ammesse regolazioni di pagamento mediante assegni o contante o compensazioni di pagamento.
12. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.

ARTICOLO 6 - SPESE NON AMMESSE

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:
- 1.1. amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici;
 - 1.2. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
 - 1.3. relative a fatture emesse dal beneficiario;
 - 1.4. non riconducibili a una categoria di spese prevista dal bando e che non siano direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento;
 - 1.5. non verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - 1.6. non sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario con evidenza dell'addebito sul c/c bancario.
2. I servizi devono essere acquistati da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente. In particolare non possono essere agevolati I servizi forniti da:
- 2.1 soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
 - 2.2 soci, amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori e consulenti legati a vario titolo all'impresa richiedente il contributo;

-
- 2.3 imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti o siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;
- 2.4 imprese che abbiano qualunque tipo di partecipazione reciproca con l'impresa beneficiaria.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il "Modello 1– domanda di concessione contributo" nel quale l'impresa dichiara il possesso dei requisiti di cui al bando e si impegna a:
- 1.1. a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;
 - 1.2. a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
 - 1.3. a dichiarare la conformità all'originale di tutti la documentazione presentata.
2. Il "Modello 1 – domanda di concessione contributo", disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, nella sezione "Avvisi e Bandi" in formato word, deve essere compilato in ogni sua parte, trasformato in pdf e firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa a pena di esclusione.
3. Al Modello 1, devono essere allegati (anche riuniti in solo file) i seguenti documenti, ognuno di essi firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa a pena di esclusione:
- 3.1 preventivo delle spese per il conseguimento dell'attestazione SOA rilasciato da una SOA autorizzata o in alternativa copia del contratto sottoscritto con la stessa
 - 3.2 preventivo delle spese per il conseguimento della certificazione ISO 9001;
 - 3.3 ricevuta del pagamento dell'imposta di 16 euro – effettuata con Pago PA utilizzando il seguente link camerale https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS avendo cura di valorizzare dal menu a tendina "Servizio*" il valore "Bandi ed Iscrizioni" e digitare nel campo "Causale*" il titolo del bando.
4. La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico (servizio Telemaco), a pena di esclusione, mediante lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Web Telemaco di Infocamere – Servizi e-gov.
5. Per l'invio telematico è necessario:
- a) registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di Web Telemaco – Servizi e-gov secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it;
 - a) si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
 - b) collegarsi al sito www.registroimprese.it;
 - c) compilare il Modello Base della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione (attenzione, il modello base è un file in formato xml generato dal sistema da NON confondere con il Modello 1 – domanda di concessione di contributo, che è un allegato);
 - d) procedere con la funzione Nuova, che permette di creare la pratica telematica;
 - e) procedere con la funzione Allega, che consente di allegare alla pratica telematica:
 - il Modello Base;
 - il Modello 1– domanda di concessione contributo;
 - gli allegati al Modello 1– domanda di concessione contributo;



Tutti i documenti suddetti devono essere firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale) del Titolare/Legale rappresentante;

f) inviare la pratica, allegando la documentazione richiesta nel bando.

La modulistica è scaricabile dal sito camerale www.cs.camcom.gov.it nel frame “Far crescere l’impresa” alla voce “Avvisi e Bandi”.

6. La domanda può essere trasmessa direttamente dall’impresa o da un intermediario. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio

7. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla Camera di commercio dalle ore **12:00 del 19 febbraio 2024 alle ore 21:00 del 31 ottobre 2024** sulla piattaforma telematica della Camera di commercio, secondo la procedura descritta nel presente articolo.

8. Le domande inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

9. È obbligatorio indicare un indirizzo PEC presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Inoltre è obbligatorio indicare un indirizzo email non PEC e di un numero di telefono per eventuali future comunicazioni in fase istruttoria.

10. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE

1. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il “Modello 2 – domanda di rendicontazione”, nel quale l’impresa dichiara il mantenimento dei requisiti già dichiarati in fase di concessione e:

1.1. che le spese per le quali è stata ottenuta la concessione sono state effettivamente realizzate secondo quanto previsto nella documentazione presentata in fase di concessione;

1.2. che le spese sono riferibili all’attività svolta presso la sede legale o unità locale situata nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Cosenza, e precisamente _____

1.3. che le spese rendicontate sono reali e direttamente riconducibili all’intervento realizzato;

1.4. che le spese relative agli interventi realizzati per cui si chiede il presente contributo sono completamente pagate.

2. Il Modello 2, disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, alla sezione Avvisi e Bandi in formato word, deve essere compilato in ogni sua parte e trasformato in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell’impresa a pena di esclusione.

3. Il Modello 2 dovrà essere corredato dai seguenti documenti, ognuno di essi firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell’impresa, a pena di esclusione:

3.1. copia del certificato rilasciato da una SOA autorizzata comprovante l’avvenuta attestazione e l’eventuale certificazione di qualità ottenuta;

3.2. copie delle fatture elettroniche complete di codice identificativo - cd. “SDI” e di ricevuta dell’invio e accettazione della fattura al sistema di interscambio, riferite alle attività e/o agli investimenti realizzati, con indicazione dei prezzi unitari e complessivo coerenti con il preventivo presente in fase di concessione. Le fatture dovranno riportare la dicitura “Bando Attestazioni SOA – CS2024”;

3.3. ricevuta di esecuzione del bonifico comprensivo del codice TNR o CRO;



-
- 3.4. estratto conto corrente ufficiale di periodo completo, integro ed integrale, rilasciato dall'istituto di credito dal quale risulti l'addebito del bonifico (non saranno accettate altre tipologie di documenti quali home banking e liste movimenti, sebbene rilasciati dall'istituto di credito).
4. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico (servizio Telemaco), a pena di esclusione, mediante lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Web Telemaco di Infocamere – Servizi e-gov.
5. Le modalità di trasmissione della domanda di rendicontazione sono uguali a quelle seguite in fase di domanda di concessione. La differenza consta nel fatto di valorizzare, in fase di creazione del Modello Base.xml, il campo Tipo Pratica con "Rendicontazione" in luogo di "Richiesta contributi" e agganciare la domanda di rendicontazione al numero di protocollo assegnato alla domanda di concessione, riportato nella graduatoria di concessione a fianco del nominativo del beneficiario.
6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.
7. Il cambio fornitore è ammesso esclusivamente in fase di rendicontazione e a condizione e limitatamente ai casi di chiusura o indisponibilità del fornitore non imputabili alla impresa richiedente da motivare con apposita dichiarazione, ex DPR 445/2000 del legale rappresentante del legale rappresentante, firmata digitalmente. Alla richiesta di cambio fornitore dovrà essere allegato il preventivo del nuovo fornitore.
8. Non sono ammesse in nessun caso variazioni dell'investimento o delle spese indicate della domanda di concessione.
9. La liquidazione è subordinata alla rendicontazione ed ai termini dettati dalle richieste di integrazioni.
10. I contributi saranno calcolati sulle spese ammesse e risultanti da fatture di spesa con data successiva alla domanda di concessione.
11. In fase di rendicontazione è possibile presentare fatture di importi inferiori a quelli previsti in fase di concessione, fermo restando il limite minimo di spesa richiesto dal bando. Il contributo è calcolato sul nuovo minore importo nella misura del 50%.

ARTICOLO 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande sarà effettuata dall'Ufficio "Crescita e competitività imprese, Imprese e made in Italy" che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche.
3. L'istruttoria è a sportello sia nella fase di concessione che di rendicontazione, e verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo della Camera commercio di Cosenza, con adozione di graduatorie intermedie, entro il termine finale di concessione e rendicontazione.
4. Nella fase di concessione verrà assegnata l'intera dotazione finanziaria destinata all'iniziativa, secondo il predetto ordine cronologico. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.
5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni della documentazione fornita e disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto beneficiario del contributo allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
6. La rendicontazione verrà effettuata secondo le prescrizioni del bando nei limiti dell'importo concesso.



7. Le imprese ammesse, ma non finanziabili nella fase di concessione, per esaurimento del plafond potranno risultare assegnatarie delle risorse rese disponibili in fase di rendicontazione, per effetto della mancata realizzazione dei progetti preventivati da parte delle imprese beneficiarie o della rendicontazione di importi minori a quelli concessi.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., relativo al bando, è il Dott. Arturo Levato. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione è la seguente: arturo.levato@cs.camcom.it.
2. L'avvio del procedimento amministrativo del bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione/rendicontazione dell'assegnazione del contributo si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
5. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di massimo 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.

ARTICOLO 11 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo viene concesso e liquidato con l'adozione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie intermedie e finali sia nella fase di concessione che di liquidazione, con l'indicazione della misura del contributo concesso e liquidato rispettivamente, da parte del Segretario generale dell'Ente.
2. Con i suddetti provvedimenti viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.
3. Alle imprese che hanno inoltrato domanda di concessione e di rendicontazione verrà data comunicazione dell'esito del procedimento, attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito internet della Camera di Commercio www.cs.camcom.gov.it. Non verranno effettuate singole notifiche dell'esito del procedimento ai soggetti partecipanti, in nessuna fase della procedura.

ARTICOLO 12 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL BANDO

La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio di Cosenza.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.



2. La Camera di commercio di Cosenza si riserva altresì di svolgere controlli su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con altri Enti.

3. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.

ARTICOLO 14 –REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo camerale è revocato nei seguenti casi:

- 1.1. mancata o difforme realizzazione del progetto realizzato rispetto a quello presentato nella domanda di concessione;
- 1.2. il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal bando;
- 1.3. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
- 1.4. esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.

2. Nelle ipotesi suddette, qualora il contributo sia già stato erogato, il soggetto beneficiario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca dovrà restituire l'importo indebitamente percepito, maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

ARTICOLO 15 – NORMATIVA APPLICABILE

1. Il bando viene adottato applicando:

- Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza.
- Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici, in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute e correttezza della documentazione contabile prodotta a rendicontazione delle spese.
- L'art. 52 Legge 234/20121 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di aiuti di Stato.

ARTICOLO 16 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come normati ai regolamenti dall'Unione Europea.

2. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto "de minimis", indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei suddetti regolamenti europei.

3. La verifica del rispetto delle soglie de minimis di cui ai regolamenti sopra citati verrà effettuata attraverso l'iscrizione degli aiuti individuali sul RNA, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti ed in ogni caso nulla di quanto previsto nel bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

5. Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012.

6. Gli aiuti di cui al Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.



7. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it, tel. 0984 8151, sito internet cs.camcom.gov.it.

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Cosenza tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Cosenza sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@cs.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Cosenza – via Calabria,33 - CAP (87100)

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

- 1) gestione dei bandi per l’assegnazione di contributi a cui l’interessato richiede di partecipare spontaneamente, nonché accertamento dei requisiti soggettivi e presupposti previsti dal bando o dalla vigente normativa in materia di contributi;
- 2) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;
- 3) adesione al servizio informativo dell’Ente e inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Cosenza e/o da altri Enti del Sistema camerale.

Base giuridica del trattamento:

- a) di cui alla finalità 1) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) ai sensi dell’art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- b) di cui alla finalità 2), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)
- c) di cui alla finalità 3) è il consenso (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell’apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

4. Trattamento di categorie particolari di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente



territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

5. Natura del conferimento, tipologia dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Denominazione dell'impresa, codice fiscale, partita IVA, sede, entità del contributo, documentazione per la rendicontazione, documentazione per il pagamento e la tracciabilità.

Tra i documenti richiesti in fase di rendicontazione sono compresi anche gli estratti conto di periodo completi

In ordine al par. 3 della presente informativa, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità cui al punto 1 e 2, il mancato inserimento non consente di partecipare al bando di assegnazione di contributi. Quanto, invece, alla finalità di cui al punto 3, il conferimento è facoltativo, senza alcuna ripercussioni in merito alla partecipazione del presente procedimento amministrativo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3 della presente informativa, principalmente con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici.

Gli strumenti informatici del Titolare del trattamento non sono configurati e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si limitano a trattare i dati tecnicamente indispensabili per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, oltreché per finalità di garantire la sicurezza del sistema informatico adottato.

Alcuni dati personali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge (ad esempio disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013).

7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CCIAA per i trattamenti di dati personali di cui alla presente informativa potrà avvalersi di Responsabili del trattamento, nominati ex art. 28 GDPR e rientranti nelle seguenti categorie

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società del sistema camerale.
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.



Il Titolare del trattamento ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dell'Interessato ed impone ai Responsabili del trattamento analoghi obblighi in tema di misure di sicurezza.

I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi. In merito, i dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio si impegna a non far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò sia necessario, attraverso società di servizio IT e comunicazioni telematiche, incaricate e selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati, l'eventuale trasferimento all'estero deve risultare comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR. Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

9. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 3 a) saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità connesse alla gestione del servizio richiesto, per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

Per la finalità di cui al punto 3 b) i dati saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici.

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;



-
- il diritto di opporsi al trattamento;
 - il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
 - il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente il bando o collegata allo stesso sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri istituito secondo il Regolamento della Camera Arbitrale “Costantino Mortati” della Camera di Commercio di Cosenza, previo esperimento di un tentativo di mediazione presso l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Cosenza secondo la procedura prevista dal Regolamento di mediazione vigente.

ARTICOLO 19 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia al Regolamento camerale in tema di concessione contributi e alle vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.